



DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI PARRUCCHIERA

Art. 1- Oggetto dell'incarico

Il servizio di parrucchiere è volto a garantire alle residenti donne dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona la seguente prestazione:

▲ SHAMPOO, TAGLIO E PIEGA

Il numero delle residenti donne è mediamente di 300 unità ma le prestazioni medie mensili sono circa 250. Ciascuna residente ha diritto a fruire della prestazione con periodicità mensile.

Art. 2 – Modalità di espletamento del servizio

Il servizio potrà essere espletato nei locali appositamente messi a disposizione dall'Azienda, e/o presso i singoli Nuclei in base ad un elenco predisposto dal coordinatore di reparto e articolato su due fasce orarie comprese tra le 8.30/11.30 del mattino e le 13.30/16.30 del pomeriggio dal lunedì al venerdì (nel caso di festività infrasettimanali si concorderanno gli eventuali anticipi/posticipi).

Il prestatore del servizio al termine del lavoro dovrà far vistare il lavoro eseguito al coordinatore, infermiere o suo incaricato, che firmerà per evidenza verificata il foglio lavoro in cui saranno indicati il nominativo dell'ospite e la data di erogazione del servizio.

Prestazioni non vistate non potranno essere poste in liquidazione.

Il servizio non potrà subire interruzioni, in caso di ferie o malattia del personale addetto al servizio, esso dovrà essere sostituito con altro, parimenti idoneo previa comunicazione.

Eventuali prestazioni richieste dalle residenti con una frequenza superiore a quella sopra indicata, o non ricomprese fra le prestazioni previste, saranno fatturate direttamente ai richiedenti ai medesimi importi unitari richiesti all'Azienda o, per le prestazioni non previste, ai prezzi di listino previamente comunicati all'avvio del servizio ed esposti nei locali affidati per lo svolgimento del servizio.

Il prestatore del servizio dovrà utilizzare la propria attrezzatura: forbici, guanti monouso, pettini e tagliacapelli, asciugacapelli, rasoi, lamette, shampoo, sapone, fissatori, lacca, asciugamani, salviette e quant'altro necessario al corretto svolgimento del servizio.

Sono a carico dell'Azienda gli oneri per l'energia elettrica e l'acqua calda e fredda e l'attrezzatura di supporto (lavatesta e casco asciugacapelli).

Il prestatore del servizio dovrà provvedere alla pulizia del materiale e dei locali per quanto attiene esclusivamente la spazzatura e raccolta dei capelli e prodotti utilizzati. La pulizia generale compete al personale di pulizia.

Art. 3 – Durata

Il contratto avrà durata annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.

Il primo trimestre costituisce periodo di prova, insindacabilmente valutato dall'Azienda.

Il prestatore del servizio si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136.



Art. 4 – Prezzo del servizio

L'importo relativo alla prestazione richiesta è quello di seguito riportato e la ditta dovrà indicare nell'offerta lo sconto percentuale applicato:

- ▲ SHAMPOO, TAGLIO E PIEGA: € 7,00 (più iva di legge)

Art. 5 – Controlli

L'Azienda ha facoltà di eseguire controlli al fine di verificare la regolare e corretta esecuzione del servizio e il rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sanità.

Art. 6 – Obblighi del prestatore del servizio

Il prestatore del servizio, prima dell'inizio del servizio dovrà presentare le apposite autorizzazioni allo svolgimento del servizio e dovrà esibire la polizza di Responsabilità Civile verso Terzi e, nel caso si avvalga di dipendenti/collaboratori, verso Prestatori d'Opera.

La polizza assicurativa non libera comunque il professionista da responsabilità, restando comunque esclusa ogni responsabilità a carico dell'Azienda derivante dall'esecuzione del servizio di parrucchiera.

Inoltre, nell'esecuzione del servizio si dovranno osservare tutte le prescrizioni di legge vigenti in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e adottare tutti i provvedimenti del caso finalizzati a garantire un adeguato standard di sicurezza generale.

Art. 7 – Violazioni

La violazione delle condizioni del presente disciplinare comporterà l'applicazione di una penale da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00.

L'applicazione della penale avverrà previa diffida, comunicata a mezzo raccomandata a/r, e sarà trattenuta dal primo importo posto in liquidazione.

Art. 8 – Pagamenti

La liquidazione avverrà su presentazione mensile di regolare fattura o ricevuta fiscale corredata dei fogli lavoro debitamente vistati, di cui all'art. 2.

Art. 9 – Prestazioni accessorie

Le prestazioni non ricomprese dal presente disciplinare saranno fatturate direttamente all'utente richiedente sulla scorta di un listino predisposto dal professionista ed affisso nei locali dedicati al servizio.

Art. 10 – Foro competente

Per ogni controversia sarà competente il Foro di Udine.